



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 24 settembre 2014 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- vista la lett. prot. n. 66 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Varazze, ai sensi dell'art. 7, comma 8 l. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n.66/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

**FATTO**

Con istanza n. 14311 del 2 luglio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 66 del 9 luglio 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria l'11 luglio 2014 con il n. 0002461 -11.07.2014 - SC \_ LIG - T85 - A, il Sindaco del Comune di Varazze chiede di sapere se la spesa sostenuta a seguito di stipula di un contratto ex art.110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 debba rientrare

nel limite del 60% delle cessazioni dell'anno precedente ( limite previsto per le assunzioni: a tempo indeterminato), nonché nel limite delle assunzioni a tempo determinato (50% della spesa sostenuta nel 2009), anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11 del D.L. 90/2014.

Il Comune chiede infine se sia ipotizzabile stipulare il contratto medesimo con orario di lavoro part-time, considerata l'esclusività del rapporto di lavoro dirigenziale con l'ente stesso.

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7<sup>8</sup> l. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo relativamente al primo quesito in quanto lo stesso posto all'esame del Collegio è riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene alla corretta applicazione della normativa relativa al contenimento ed alla riduzione della spesa pubblica in settore particolarmente rilevante rappresentato dalla spesa del personale.

Il secondo quesito non è ammissibile in quanto non attiene in modo diretto alla spesa del personale ma riguarda le modalità con cui l'ente può procedere all'assunzione del dirigente una volta accertata la possibilità normativa di procedere in tal senso. Ciò concerne scelte discrezionali che competono all'Ente in una materia, che al più involge quesiti attinenti la corretta interpretazione della contrattazione collettiva.

## **2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.**

Il quesito formulato dal comune di Varazze ha già trovato soluzione nella delibera n.12/2012 con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti si è espressa circa i limiti cui devono sottostare le assunzioni di cui all'art.110, comma 1, del d.lgs, n.267/2000.

E' pur vero che la Sezione si è espressa sul testo dell'art.110, comma 1 vigente prima della modifica intervenuta ad opera della legge n.114/2014 che all'art.11, comma 1, ha sostituito il comma 1 in esame.

La norma nel testo precedente stabiliva che *"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire"*. Il comma 6 quater dell'art.19 del d.lgs. n.165/2001 (come riscritto dall'art.4-ter, comma 13, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44) individuava poi il numero complessivo degli incarichi conferibili da parte degli enti locali ai sensi dell'articolo 110, comma 1 (con soglie variabili, a seconda delle dimensioni di ciascun Ente, dal 10% al 20%).

La nuova formulazione dell'art.110 comma 1 ha da una parte eliminato il riferimento alla natura di diritto pubblico dei contratti stipulati e dall'altra ha individuato nuovi limiti numerici alla conferibilità di detti incarichi da parte degli enti locali.

Pertanto, ai fini della normativa sul contenimento della spesa del personale, non vi sono variazioni sostanziali, motivo per cui si possono tuttora ritenere valide le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonome nella delibera citata (cui si rinvia per la lettura integrale del testo).

In tale delibera la Sezione ha affermato il carattere di specialità della norme in esame: *"il conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo*

*determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che gli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal ... comma 6-quater dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali e che a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010". Ed ancora "dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art.110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010".*

La Sezione delle Autonomie infatti ha precisato come, per evitare irragionevoli e irrealistiche riduzioni di spesa del personale, le limitazioni previste dalle due disposizioni non siano cumulabili ma attendano ad esigenze diverse essendo stato creato un regime specifico e differenziato. Infatti, se il legislatore avesse ritenuto applicabile agli incarichi dirigenziali il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 9<sub>28</sub> d.l. n. 78/2010) non avrebbe delineato un ulteriore limite essendo già sufficientemente stringente quello esistente. Inoltre il legislatore, se avesse voluto veramente cumulare i limiti, avrebbe potuto utilizzare una clausola di salvaguardia della disposizione già vigente. La *ratio* della distinzione, secondo il Supremo organo nomofilattico, risiede nella necessità di non sguarnire eccessivamente i ruoli dirigenziali,

Pertanto è pienamente condivisibile l'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie (già confermato da questa Sezione di controllo con delibera n.23/2014), per cui *"dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010"* mentre dette assunzioni sono comunque soggette ai seguenti vincoli di spesa: *rispetto del patto di stabilità (se tenuto); riduzione o contenimento*

*della spesa del personale; contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente”.*

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Varazze.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Varazze.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 settembre 2014.

Il Magistrato estensore

Francesco Belsanti

Il Presidente

Ennio Colasanti

Depositata il 06 ottobre 2014

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)